

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58 del 29 novembre 1994

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1994 , N. 40

"TUTELA DELLA FLORA ENDEMICA E RARA".

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Campania tutela le entità flogistiche endemiche e rare incluse nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. L' elenco può essere aggiornato dall'Assessore all'Agricoltura sentito il parere dei Botanici degli Atenei campani e del Direttore dell'Orto Botanico di Napoli.

3. E' fatto divieto di asportare e danneggiare, detenere o commerciare piante, parte di piante e semi delle specie incluse nell'elenco di cui all'allegato n. 1.

Art. 2

1. L' Orto Botanico di Napoli è autorizzato a realizzare per conto della Regione una banca semi e una coltivazione sperimentale delle piante indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, onde consentire eventuali ripopolamenti, sentito il parere tecnico dei Botanici e dello stesso Orto Botanico di Napoli.

Art. 3

1. L'iniziativa della banca semi e della coltivazione sperimentale verranno finanziate dall'Assessore all'Agricoltura con un apposito fondo il cui importo verrà stabilito in sede di bilancio e con i proventi delle contravvenzioni di cui al successivo articolo 8.

Art. 4

1. Sull'intero territorio regionale tutte le piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772, sono considerate protette e tutelate.

2. Per poter praticare la raccolta di tali piante, che non siano incluse nell'elenco al precedente articolo 1, va presentata domanda al Sindaco del Comune di residenza indicando la specie che si intende raccogliere e la località interessata.

3. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione stabilendo il quantitativo da prelevare ed indicando, su parere dell'Ispettorato forestale competente, le modalità e l'epoca di raccolta per singola specie.

Art. 5

1. Nei territori non soggetti a vincolo di tutela naturale la raccolta di fragole ed asparagi è consentita con le seguenti limitazioni giornaliere e per il singolo ricercatore, fatto salvo il divieto espresso dal proprietario o conduttore del fondo:

a) fragole (*Fragaria vesca* L.): Kg 1 a persona al giorno;

b) asparagi (*Asparagus acutifolius* L.): Kg 1 a persona al giorno.

2. I Comuni, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, possono variare, nel limite del 40% in più o in meno, le quantità indicate per ciascuna specie, per particolari favorevoli condizioni climatiche o sopravvenute avversità atmosferiche.

Art. 6

1. E' sempre vietato raccogliere fragole ed asparagi asportando il prodotto unitamente allo steso ed agli acheni non maturi.

2. Per particolari avverse condizioni climatiche, biologiche o alterazioni fisico - climatiche, nei terreni boscati, il Presidente della Giunta Regionale, su motivata richiesta delle autorità comunali e sentiti i Botanici ed il Direttore dell'Orto Botanico di Napoli, può vietare con proprio decreto temporaneamente la raccolta di fragole ed asparagi. Ai proprietari o conduttori dei fondi oggetto del divieto spetta, a richiesta, il rimborso del danno subito stimato in contraddittorio tra un tecnico del competente ufficio agricolo di zona ed il proprietario o persona dallo stesso designato.

Art. 7

1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di polizia urbana o locale, agli agenti del Corpo forestale dello Stato utilizzati dalla Regione Campania alle guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche.

Art. 8

1. Per le violazioni si applicano sanzioni amministrative da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'entità della sanzione verrà stabilita in conformità della gravità della infrazione desunta, in base alla natura, alla specie, ai mezzi, al tempo, al luogo e alla modalità dell'azione, nonché da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

3. Gli agenti che accerteranno infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 novembre 1994

Grasso

Entità rare perché endemiche italiane ad areale ristretto o in quanto molto sporadiche all'interno di areale abbastanza esteso o comunque minacciate di estinzione o in via di scomparsa.

Aquilegia champagnatii Moraldo, Nardi et La Valva
Asperula crassifolia L.
Centauree tenorei Guss. Ex Lacaita
Chamaerops humilis L.
Cyperus polystachyus Rottb.
Dianthus ferrugineus Miller
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. (=I. stolonifera (Cyr) J.F. Gmelin)
Kochia saxicola Guss.
Lonicera Stabiana Guss. Ex Pasquale
Oxytropis caputoi Moraldo et La Valva
Primula palinuri Pedagna
Prunus cocomilia Ten.
Pteris vittata L.
Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign.
Stipa crassiculmis P. Smirnov subsp. Picentina Martinovsky, Moraldo et Caputo
Stipa dasyvaginata Martinovsky subsp. Appennicola Martinovsky et Moraldo
Valeriana montana L. var. auriculata Lacaita
Woodwardia radicans (L.) Sm.

Entità rare o di notevole significato fitogeografico, la cui raccolta è consentita, in quantità da stabilirsi caso per caso, per usi scientifici o didattici o comunque dietro rilascio di autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Abies alba Miller
Acer lobelii Ten.
Aquilegia tutte le specie
Arisarum proboscideum (L.) Savi
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Berberis athenensis C. Presl.
Betula pendula Roth. (ove spontanea)
Brassica gravinae USLC Ten.
Carex grioletii Roemer
Coris monspelensis L.
Dictamnus albus L.
Galium palaeoitalicum Ehrend
Genista ephedroides DC.
Gentiana lutea L.
Gladiolus inarimensis Guss.
Globularia neapolitana O. Schwarz
Gymnocarpium robertianum (Hoffm) Newman
Iberis semerflorens L.
Isoetes durieui Bory

Isoetes histriw Bory
Laurus nobilis L. (ove spontaneo)
Lilium croceum Chaix
Lilium martagon L.
Lithodora rosmarinifolia (Ten.) I. M. Johnston
Nupharlutea (L.) Sibth. Et Sm.
Nymphaea alba L.(ove spontanea)
Orchidaceae: tutte le specie
Paris quadrifolia L.
Parnassia palustris L.
Phyllitis sagittata (DC) Guinea ex Heywood
Pinus nigra Arnold (nelle stazioni autoctone della Valle della Caccia di Senerchia – AV)
Platanus orientalis L. (ove spontaneo)
Pteris cretica L.
Cuscuta hypoglossum L.
Santolina neapolitana Jordan et Fourr.
Saxifraga: tutte le specie rupicole
Seseli polyphyllum Ten.
Silene gilardii Guss.
Thypha: tutte le specie